



CITTÀ DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

Approvato con Delibera di Consiglio n. 35 del 20 dicembre 2023;
Modificato con Delibera di Consiglio n. 5 del 05 marzo 2024;



Firmato digitalmente da:
BENASSAI VINCENZO
Firmato il 21/03/2024 13:17
Seriale Certificato: 3281637
Valido dal 08/02/2024 al 08/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari.....	4
Art. 4 Misura dell'imposta.....	4
Art. 5 Esenzioni	5
Art. 6 Obblighi del gestore della struttura ricettiva.....	6
Art. 7 Versamenti	6
Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento	6
Art. 9 Sanzioni	7
Art. 10 Riscossione coattiva.....	7
Art. 11 Contenzioso	8
Art. 12 Funzionario responsabile dell'imposta.....	8
Art. 13 Disposizioni transitorie e finali	8

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono disciplinati i principi e le disposizioni inerenti all'istituzione ed applicazione nel Comune di Campobasso dell'imposta di soggiorno, in particolare con riferimento al presupposto, ai soggetti passivi dell'imposta, alle esenzioni, agli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e alle misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati in una relazione presentata annualmente al Consiglio comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, atte a fornire a qualsiasi titolo ospitalità a pagamento di carattere temporaneo, ubicate nel territorio del Comune di Campobasso, intendendo per tali, a titolo esemplificativo, le strutture alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (*bed & breakfast*), agriturismi, strutture di turismo

rurale, immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, nonché le altre strutture individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.

Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture di cui all'art. 2 e non risulta residente nel Comune di Campobasso. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse e provvede al riversamento dell'importo al Comune di Campobasso.
2. I soggetti responsabili della riscossione e degli obblighi tributari sono, pertanto, il gestore della struttura ricettiva e degli immobili di cui all'articolo 2, presso i quali sono ospitati i soggetti passivi dell'imposta, e il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. 50/2017, convertito dalla legge n. 96 del 2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis, del D.L. 50/2017 convertito dalla legge n. 96 del 2017.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
3. L'imposta è dovuta per ogni persona e pernottamento nelle strutture di cui all'art. 2 fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. n. 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,50.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino a 14 anni di età compiuti e gli adulti over 75 anni di età compiuti;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale per un massimo di due persone per paziente;
 - d) le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati;
 - e) gli autisti di autobus dei gruppi organizzati;
 - f) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - g) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
2. Le esenzioni di cui ai punti b) e c) sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

Art. 6 Obblighi del gestore della struttura ricettiva

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento e sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Essi presentano al Comune di Campobasso la dichiarazione annuale di cui all'art 4, comma 1-ter, del D.L. 23/2011 esclusivamente in via telematica entro il termine previsto per legge secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
3. Il Comune può richiedere ai soggetti di cui all'art. 3, comma 2, la presentazione di una comunicazione periodica su modello messo a disposizione dall'Ente, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, contenente informazioni integrative non presenti nel modello di dichiarazione ai fini dell'attività di controllo e verifica degli adempimenti. La presentazione delle comunicazioni non sostituisce l'obbligo di dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 7 Versamenti

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta ai soggetti responsabili degli obblighi tributari di cui all'art. 3, comma 2. Questi ultimi provvedono alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Campobasso entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (PagoPa).

Art. 8 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le

disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i responsabili degli obblighi tributari a esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare, ai soggetti responsabili degli obblighi tributari, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 9 Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, del D.Lgs. 23/2011, per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, e gli interessi calcolati secondo le norme vigenti, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili come previsto dall'articolo 180 del D.L. 34/2020. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per ogni altra violazione al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono rimosse

coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.
2. Per le controversie concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000 si applica quanto previsto dalla L. 689/1981.

Art. 12 Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.
2. Egli provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15-quater, del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della Deliberazione di approvazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta Comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 6, comma 3, e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.